

# DAIMLER

Corporate Policy.

Protezione dati per Clienti e Partner Commerciali.

# Prefazione

**Gentili Signore e Signori,  
cari Collaboratori,**

al giorno d'oggi il trattamento dei dati personali dei nostri Clienti potenziali ed effettivi, in considerazione dell'elaborazione elettronica dei processi di vendita, di Internet e del crescente numero di normative in materia, pone sempre maggiori requisiti che noi intendiamo soddisfare.

Come Gruppo operativo a livello globale, la Daimler AG e le sue società affiliate si pongono l'obiettivo di rispettare le diverse norme legislative vigenti a livello mondiale in materia di rilevamento e trattamento dei dati personali. Noi intendiamo offrire ai nostri Clienti e Partner Commerciali a livello mondiale uno standard elevato e unitario nel trattamento dei loro dati personali. I nostri Clienti e Partner si aspettano infatti che i loro dati vengano trattati con la massima cura, e questo costituisce la base di un rapporto commerciale fondato sulla fiducia.

Questa Corporate Policy stabilisce uno standard internazionale per il trattamento dei dati personali dei nostri Clienti effettivi e potenziali, nonché dei Partner Commerciali delle aziende del Gruppo, basato sui requisiti legislativi e sui principi di protezione dati riconosciuti a livello globale.

Nello scambio di dati personali oltre frontiera fra le singole società del Gruppo occorre attenersi a particolari requisiti legislativi. La trasmissione di dati oltre frontiera spesso viene consentita soltanto se il destinatario garantisce un adeguato livello di protezione. Questo livello adeguato di protezione dei dati è definito all'interno del Gruppo dalle Corporate Policy "Protezione dati per il personale" e "Protezione dati per Clienti e Partner Commerciali".

Il rispetto degli obblighi conseguenti dalle suddette direttive sulla protezione dei dati personali e delle norme nazionali vigenti in materia è assicurato dai quadri dirigenti e dai collaboratori aziendali.

Il Responsabile del Gruppo per la protezione dei dati personali deve controllare l'osservanza delle direttive e delle leggi vigenti in materia. I miei Collaboratori ed io restiamo a Vostra disposizione come referenti per qualsiasi chiarimento in merito alla protezione dati.



Dr. Joachim Rieß  
Responsabile Protezione Dati del Gruppo

# Sommario

I. Obiettivo della Corporate Policy sulla protezione dei dati	4
II. Definizioni	4
III. Validità e modifica della Direttiva	6
IV. Validità del diritto pubblico	6
V. Principi di trattamento dei dati personali	7
1. Correttezza e legalità	7
2. Vincolo alle finalità	7
3. Trasparenza	7
4. Economia dei dati	7
5. Correttezza oggettiva ed attualità dei dati	7
6. Dati sensibili	8
7. Principio del “need to know”	8
8. Decisioni individuali automatizzate	8
VI. Ammissibilità del trattamento dei dati	8
1. Trattamento dei dati raccolti ai fini di un rapporto contrattuale	8
2. Elaborazione di dati a fini pubblicitari	8
3. Consenso al trattamento dei dati personali	9
4. Trattamento dei dati sulla base di autorizzazioni legali	9
5. Trattamento dei dati sulla base di interessi giustificati	9
VII. Trasmissione di dati personali	9
VIII. Trasmissione di dati all'interno del Gruppo	10
IX. Trattamento dei dati per conto terzi	11
X. Telecomunicazioni e Internet	11
XI. Diritti del Soggetto interessato	12
XII. Segretezza dei dati	12
XIII. Sicurezza del trattamento dei dati	13
XIV. Responsabilità e sanzioni	13
XV. Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo	14

# I. Obiettivo della Corporate Policy sulla protezione dei dati

I dati dei Clienti e Partner Commerciali rappresentano un importante fattore concorrenziale e contribuiscono in larga misura alla creazione del plusvalore nel gruppo Daimler. Questi dati devono essere protetti contro i rischi di un accesso non autorizzato. Oltre a questa protezione tecnica, Clienti e Partner Commerciali si aspettano in generale anche un trattamento prudente dei loro dati. Senza un rapporto di fiducia con Clienti e Partner Commerciali non è possibile stabilire rapporti duraturi. Daimler ha riconosciuto questa sfida e, anche, nell'ambito dei suoi doveri sociali, le proprie responsabilità nel trattamento dei dati. Pertanto, con la presente Corporate Policy, Daimler si impone uno standard uniforme e universalmente valido, basato su principi fondamentali accettati a livello internazionale, per la protezione e la sicurezza del trattamento dei dati personali di Clienti e Partner Commerciali. La Corporate Policy favorisce la competitività dell'azienda e pone le basi per un rapporto di lavoro duraturo e improntato alla fiducia.

La Policy crea anche una delle necessarie condizioni di base per uno scambio globale di dati tra le società del Gruppo, in quanto garantisce un livello adeguato di protezione dei dati come richiesto dalla Direttiva Europea sulla Protezione dei Dati Personali e da altre leggi nazionali sullo scambio di dati oltre frontiera, anche nei Paesi in cui fino ad oggi non è stata istituita alcuna legislazione adeguata in materia.

## II. Definizioni

- » Un **livello adeguato di protezione dei dati** da parte di Paesi terzi viene riconosciuto dalla Commissione dell'Unione Europea quando la sfera privata delle persone, così come viene intesa di comune accordo dagli Stati Membri dell'UE, risulta fundamentalmente protetta. La Commissione UE tiene conto nella sua decisione tutte le circostanze che svolgono un ruolo in una trasmissione di dati o in una categoria di trasmissioni di dati. Questo comprende la valutazione delle norme di diritto pubblico, come pure delle rispettive disposizioni del Codice Civile e sulla sicurezza.
- » I dati si ritengono **anonimi** quando non è più possibile stabilire un riferimento personale in modo duraturo e da parte di chiunque, oppure laddove il riferimento personale sia riconducibile solo con un dispendio sproporzionatamente elevato di tempo, costi e mole di lavoro.
- » I **dati sensibili** sono informazioni su origini razziali ed etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza ad organizzazioni sindacali o sulla salute o vita sessuale dell'interessato. In base alle norme di diritto pubblico, anche altre categorie di dati possono essere classificate come sensibili oppure il contenuto di queste categorie può essere configurato in modo diverso. Inoltre i dati di carattere giudiziario possono essere trattati solo a particolari condizioni stabilite dalle norme di diritto pubblico.
- » Con **sogetti interessati** ai sensi della presente Policy si intende ogni persona fisica sulla quale vengono elaborati i dati. In alcuni Paesi, i soggetti interessati possono essere anche persone giuridiche.

<sup>1</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati; consultabile all'indirizzo Internet [http://ec.europa.eu/justice\\_home/fsj/privacy/law/index\\_de.htm#richtlinie](http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_de.htm#richtlinie)

- » Con **terzi** si intende chiunque, escluso il soggetto interessato e il Responsabile Trattamento Dati. Non sono da ritenersi terzi neanche gli addetti all'elaborazione dei dati legalmente subordinati al suddetto responsabile.
- » Con **Paesi terzi** ai sensi della direttiva si intendono tutti gli Stati al di fuori dell'Unione Europea/SEE. Sono esclusi gli Stati con un livello di protezione dei dati riconosciuto come adeguato dalla Commissione UE.
- » Il **consenso** è una dichiarazione di accettazione volontaria e giuridicamente vincolante all'elaborazione dei dati personali.
- » L'elaborazione di dati personali si ritiene **obbligatoria** laddove un fine consentito dalla legge o un interesse giustificato non sia raggiungibile, o risulti tale solo con un dispendio sproporzionatamente elevato, senza poter disporre dei relativi dati personali.
- » Con la sigla **SEE** (Spazio Economico Europeo) si indica un'area economica associata all'Unione Europea a cui appartengono anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.
- » I **dati personali** sono tutte le informazioni su una determinata o determinabile persona fisica. Una persona si intende determinabile, ad esempio, quando il riferimento personale può essere stabilito attraverso una combinazione di informazioni con una serie di dati supplementari disponibili anche solo casualmente.
- » Con **trasmissione** si intende qualsiasi divulgazione di dati personali protetti da parte del responsabile del trattamento dati a terzi.
- » Il **trattamento dei dati personali** è qualsiasi processo eseguito con o senza l'ausilio di processi automatizzati ai fini di rilevamento, memorizzazione, organizzazione, archiviazione, modifica, interrogazione, utilizzo, riproduzione, trasmissione, diffusione o combinazione e confronto di dati. Quanto sopra include anche lo smaltimento, la cancellazione e il blocco di dati e supporti dati.
- » Con **Responsabile Trattamento Dati** si intende la società giuridicamente indipendente del gruppo Daimler la cui attività aziendale richiede la rispettiva misura di trattamento dei dati.

### III. Validità e modifica della Direttiva

La presente Corporate Policy è valida per tutte le aziende del gruppo Daimler, ovvero per la Daimler AG e tutte le società ad essa dipendenti e collegate, inclusi i rispettivi Collaboratori. Dipendente in questo senso significa che la Daimler AG, direttamente o indirettamente, a seguito della prevalenza dei diritti di voto, di una maggioranza nella direzione aziendale o di un accordo, può esigere l'applicazione di questa Direttiva. La Corporate Policy si estende a qualsiasi trattamento dei dati personali dei Clienti e Partner Commerciali. Ciò comprende anche i dati di potenziali clienti, fornitori e azionisti. La presente Policy vale anche per i dati delle persone giuridiche, qualora il diritto pubblico del rispettivo Stato includa le persone giuridiche nella sfera di tutela del diritto alla protezione dati.

Le singole società del Gruppo non sono autorizzate a istituire norme in deroga alla presente Policy. Qualsiasi modifica alla Policy dovrà essere effettuata esclusivamente a cura del Responsabile Trattamento Dati del Gruppo, nell'ambito della procedura prevista per la modifica delle direttive.

Le società appartenenti al Gruppo devono seguire le disposizioni della presente Policy nella versione rispettivamente valida. Solo nel caso in cui che ciò dovesse comportare un peggioramento della posizione dell'interessato, si applica la versione valida al momento del trattamento dei suoi dati.

In caso di annullamento della validità della Policy senza delibera di una nuova regolamentazione in materia, le società del Gruppo sono vincolate, in riferimento ai dati elaborati fino a questo momento, all'ultima versione valida della suddetta direttiva.

### IV. Validità del diritto pubblico

La presente Corporate Policy sulla protezione dati comprende i principi di tutela dei dati personali accettati a livello mondiale, senza sostituirsi al diritto pubblico esistente. Essa è sempre valida, a meno che non risulti in contrasto con le norme di diritto vigenti nel rispettivo Stato; inoltre tale diritto deve essere applicato in tutti i casi in cui esso stabilisca requisiti più restrittivi. Le rispettive disposizioni di diritto pubblico devono essere inoltre osservate, laddove esse contengano deroghe obbligatorie alla presente Corporate Policy o norme più restrittive. Ai contenuti della presente Corporate Policy è obbligatorio attenersi anche qualora non sussista alcuna norma di diritto pubblico corrispondente.

Nel caso di trasmissione dei dati dall'Unione Europea/SEE o da Stati che per la trasmissione dei dati ad altri Paesi richiedano un livello adeguato di protezione, i soggetti che importano i dati devono applicare nel trattamento dei dati personali il rispettivo diritto nazionale dello Stato da cui questi ultimi sono stati trasmessi. Quanto sopra non vale per le trasmissioni di dati nell'ambito dell'Unione Europea/SEE o per la trasmissione di dati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea/SEE, il cui livello di protezione dei dati è stato giudicato come adeguato dalla Commissione Europea.

Gli obblighi di dichiarazione derivanti dal diritto pubblico per il trattamento dei dati personali devono essere osservati. Ogni società giuridicamente autonoma del gruppo Daimler deve verificare se e in quale misura sussista un tale obbligo di dichiarazione. In caso di dubbio è possibile consultare il Responsabile Protezione Dati del Gruppo.

## V. Principi di trattamento dei dati personali

### 1. Correttezza e legalità

Nel trattamento dei dati personali bisogna tutelare il diritto alla privacy. I dati del Soggetto interessato devono essere trattati in modo corretto e legale.

### 2. Vincolo alle finalità

Il trattamento dei dati personali deve esclusivamente perseguire le finalità stabilite prima del rilevamento dei dati. Eventuali modifiche ai posteriori degli scopi del rilevamento sono consentite solo in misura limitata e possono avere luogo a seguito di accordi contrattuali con il Soggetto interessato, con il consenso dell'interessato o in base a norme di diritto pubblico.

### 3. Trasparenza

Il Soggetto interessato deve essere informato del trattamento dei suoi dati. Generalmente, i dati personali devono essere rilevati con l'interessato. Durante il rilevamento dei dati, il Soggetto interessato deve poter identificare o essere informato su quanto segue:

- » l'identità del Responsabile Trattamento Dati;
- » la finalità del trattamento dei dati;
- » terzi o categorie di terzi ai quali i dati vengono eventualmente trasmessi.

Il Soggetto interessato dovrebbe essere informato sul carattere facoltativo della fornitura dei dati a scopo di marketing.

Negli standard aziendali sono stabilite apposite disposizioni sulle informazioni necessarie relative al trattamento dei dati dell'interessato.

Oltre alle disposizioni negli standard aziendali, in conseguenza delle norme di diritto pubblico è possibile l'applicazione di ulteriori o diversi requisiti in merito al contenuto e alla quantità di informazioni da fornire. Queste possono essere ad esempio le regole sulle informazioni relative al diritto di negare il consenso ad essere contattato a scopo di marketing e pubblicitario.

### 4. Economia dei dati

Prima del trattamento di dati personali occorre verificare se e in quale misura questi siano necessari per ottenere il fine prefissato con l'elaborazione. Se ciò è possibile per il raggiungimento dell'obiettivo e la mole di lavoro è adeguatamente rapportata al fine prefissato, è preferibile utilizzare dati anonimi o statistici. Le valutazioni o le indagini statistiche che si effettuano sulla base di dati anonimi non sono contemplati dalla presente Policy.

I dati personali non possono essere archiviati a titolo di riserva per potenziali finalità future, a meno che ciò non sia previsto dalle norme di diritto pubblico.

I dati non più necessari devono essere cancellati in ottemperanza alle norme di archiviazione vigenti.

### 5. Correttezza oggettiva ed attualità dei dati

I dati personali devono essere archiviati ed aggiornati correttamente. A tale proposito bisogna adottare misure adeguate per assicurare che tutti i dati non corrispondenti o incompleti vengano cancellati, rettificati o integrati.

## 6. Dati sensibili

I dati sensibili possono essere trattati solo a determinate condizioni.

Il trattamento dei dati deve essere espressamente consentito o prescritto dalla legislazione dello Stato; viceversa, è sempre ammesso qualora risulti necessario per rivendicare, esercitare o difendere diritti legali nei confronti del Soggetto interessato. Quest'ultimo può anche fornire esplicitamente il proprio consenso al trattamento dei dati.

## 7. Principio del “need to know”

Sullo sfondo di un'organizzazione del lavoro sempre più flessibile bisogna fare attenzione che i Collaboratori abbiano accesso ai dati personali solo secondo il principio del “need to know”. Con questo termine si intende che il Collaboratore può avere accesso ai dati personali soltanto a seconda del tipo e dell'area di competenza delle rispettive mansioni. Quanto sopra richiede un'attenta suddivisione e separazione di ruoli e competenze, nonché la relativa attuazione.

## 8. Decisioni individuali automatizzate

Il trattamento automatizzato di dati personali, attraverso i quali vengono valutate singole caratteristiche della personalità (ad es. affidabilità creditizia), devono soddisfare particolari requisiti. Essi non possono costituire la base esclusiva di decisioni con conseguenze negative o gravi ripercussioni per il Soggetto interessato. Per evitare errori decisionali bisogna garantire un controllo e una verifica di plausibilità da parte di un Collaboratore. Inoltre, al Soggetto interessato deve essere comunicata la circostanza e il risultato della decisione individuale automatizzata e la possibilità di una presa di posizione. In tale ambito bisogna comunque attenersi ad eventuali norme più restrittive di diritto pubblico sulle decisioni individuali automatizzate.

# VI. Ammissibilità del trattamento dei dati

## 1. Trattamento dei dati raccolti ai fini di un rapporto contrattuale

I dati personali del Soggetto interessato possono essere elaborati ai fini dell'esecuzione di un contratto. Quanto sopra comprende anche l'assistenza fornita al partner contrattuale dopo la conclusione del contratto, qualora ciò sia in relazione ai fini contrattuali. Le misure di fidelizzazione o pubblicitarie non sono contemplate in questo ambito. Nella fase preliminare di un contratto, ovvero in corso di avviamento del rapporto commerciale, è ammessa l'elaborazione di dati personali per la formulazione di offerte, la preparazione di richieste di acquisto o la soddisfazione di altre richieste orientate alla stipula di un contratto (ad es. prova su strada). Durante l'avviamento del rapporto contrattuale, i potenziali Clienti possono essere contattati tramite i dati che hanno comunicato. In tal caso bisogna tenere conto di eventuali limitazioni espresse dai potenziali Clienti. Per ulteriori azioni pubblicitarie occorre attenersi ai requisiti di cui al paragrafo VI.2.

## 2. Elaborazione di dati a fini pubblicitari

L'elaborazione di dati personali a fini pubblicitari è ammessa, a condizione che quest'ultima sia conciliabile con lo scopo per il quale i dati sono stati originariamente rilevati. Nell'ambito della comunicazione con il Soggetto interessato si dovrebbe ottenere il consenso al trattamento dei suoi dati a fini pubblicitari (cfr. VI.3.).

Qualora l'interessato si rivolga con una richiesta di informazioni ad un'azienda del gruppo Daimler (ad es. la richiesta di invio di materiale informativo su un prodotto), il trattamento dei dati per la soddisfazione di questa richiesta è sempre ammissibile, indipendentemente dalla presenza o meno di un esplicito consenso.

Nel caso in cui il Soggetto interessato dovesse opporsi all'utilizzo dei suoi dati a fini pubblicitari, il trattamento di queste informazioni a tale scopo non è ammesso. Inoltre bisogna attenersi ad eventuali ulteriori limitazioni prescritte in alcuni Paesi in merito al trattamento dei dati a fini pubblicitari, in particolare per quanto concerne la pubblicità tramite e-mail, telefono e telefax.

### **3. Consenso al trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali può essere autorizzato mediante consenso del Soggetto interessato. Anche le eventuali modifiche dello scopo del trattamento possono essere autorizzate sulla base del consenso del Soggetto interessato. Prima di rilasciare il consenso, l'interessato deve essere informato ai sensi del punto 3 della presente Policy sulla protezione dei dati. Per motivi di documentazione, la dichiarazione di consenso deve essere fornita di norma per iscritto o elettronicamente. In alcuni casi, ad esempio in caso di consulenza telefonica, il consenso può essere fornito anche verbalmente. Il suo rilascio deve comunque essere documentato. In tale ambito si raccomanda di osservare i particolari requisiti prescritti per le dichiarazioni di consenso dalle norme di diritto pubblico.

### **4. Trattamento dei dati sulla base di autorizzazioni legali**

Il trattamento di dati personali è consentito anche quando le norme di legge del rispettivo Stato richiedono, presuppongono o ammettono l'elaborazione dei suddetti dati. Il tipo e la portata del trattamento dei dati devono essere corrispondenti ai requisiti prescritti dalla legge e commisurati alle relative norme.

### **5. Trattamento dei dati sulla base di interessi giustificati**

Il trattamento di dati personali è ammesso anche nel caso in cui ciò sia necessario ai fini della realizzazione di un interesse giustificato del Responsabile Trattamento Dati o di terzi. Con interessi giustificati si intendono di norma interessi di carattere legale (ad esempio l'affermazione di diritti) od economico (ad es. la prevenzione di interferenze contrattuali). L'elaborazione dei dati personali sulla base di un interesse giustificato non può avvenire se nel singolo caso esiste il dubbio che gli interessi sensibili del Soggetto interessato prevalgano sull'interesse al trattamento dei dati. Questo aspetto deve essere verificato caso per caso.

## **VII. Trasmissione di dati personali**

Per alcuni processi aziendali è necessario che i dati personali di Clienti o Partner Commerciali vengano trasmessi a terzi. Se questo non avviene sulla base di un obbligo di legge, bisogna verificare di volta in volta se ciò contrasta con un interesse sensibile del Soggetto interessato. Per la trasmissione di dati personali ad un ente al di fuori del gruppo Daimler devono essere soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo VI. Se il destinatario si trova in uno Stato terzo, egli deve garantire un livello adeguato di protezione dei dati conforme alla presente Policy. Quanto sopra non vale se la trasmissione avviene a seguito di un obbligo di legge o di un altro dovere giuridico ammissibile. Il destinatario deve essere obbligato per contratto ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità prestabilite.

La trasmissione a enti o autorità statali, qualora necessaria, deve avvenire sulla base di norme di legge di volta in volta pertinenti.

In caso di trasmissione dei dati da parte di terzi ad aziende del Daimler bisogna assicurare che i dati siano stati rilevati legalmente secondo le norme del diritto rispettivamente vigente e che possano essere utilizzati per le possibilità di trattamento previste.

## VIII. Trasmissione di dati all'interno del Gruppo

Qualora una società del Gruppo giuridicamente autonoma trasmetta dati personali ad un'altra azienda del Gruppo, in termini legali si tratta anche in questo caso di una trasmissione a terzi. Pertanto, per poter svolgere questo processo, devono sussistere i requisiti di cui al Capitolo VI.

Se i dati personali vengono trasmessi da una società del Gruppo con sede nell'Unione Europea/SEE ad uno Stato terzo, il Responsabile Protezione Dati del Gruppo e la società importatrice dei dati hanno l'obbligo, per tutte le richieste delle autorità di controllo competenti in cui l'organizzazione esportatrice dei dati ha sede, di cooperare con esse e di attenersi alle considerazioni delle autorità di controllo in merito al trattamento dei dati trasmessi.

In caso di una violazione presunta da un Soggetto interessato contro la presente Policy sulla protezione dei dati da parte di una società del Gruppo importatrice di dati con sede in uno Stato terzo, l'azienda del Gruppo esportatrice dei dati con sede nell'Unione Europea/SEE si impegna sia a sostenere il Soggetto interessato, i cui dati sono stati rilevati nell'Unione Europea/SEE, nel chiarimento della fattispecie, sia ad assicurare l'affermazione dei suoi diritti ai sensi del Capitolo XI della presente Policy sulla protezione dei dati nei confronti della società del Gruppo importatrice dei dati. Inoltre, il Soggetto interessato ha la facoltà di rivendicare i propri diritti di cui al Capitolo XI anche nei confronti della società del Gruppo esportatrice dei dati.

In caso di trasmissione di dati personali da una società del Gruppo con sede nell'Unione Europea/SEE ad una società del Gruppo con sede in uno Stato terzo, l'organizzazione che trasmette i dati deve assumersi la propria responsabilità giuridica nei confronti del Soggetto interessato, i cui dati personali sono stati rilevati nell'Unione Europea/SEE, per eventuali violazioni della società del Gruppo con sede in uno Stato terzo contro la presente Policy, come se la stessa organizzazione fornitrice dei dati avesse compiuto tale violazione.

Il foro competente per quanto sopra è il tribunale preposto alla sede dell'organizzazione esportatrice dei dati.

## IX. Trattamento dei dati per conto terzi

Nel caso di trattamento di dati per conto terzi, un fornitore di servizi viene incaricato dell'elaborazione dati, senza tuttavia alcun trasferimento di responsabilità per il relativo processo aziendale. In caso di trasmissione di dati personali nell'ambito di un processo di elaborazione affidato a terzi, il Committente rimane il Responsabile Trattamento Dati. Tutti i diritti dei Soggetti interessati devono essere fatti valere nei suoi confronti. Inoltre, nell'assegnazione dell'ordine si devono osservare le seguenti regole:

1. Nella scelta del Commissionario bisogna accertarsi che egli possa garantire i requisiti tecnici ed organizzativi necessari, come pure misure di sicurezza idonee. Nella selezione occorre inoltre attenersi ai criteri del Responsabile Protezione Dati del Gruppo.
2. Lo svolgimento dell'elaborazione dei dati per conto terzi deve essere regolamentato in un contratto scritto nel quale siano stati concordati i requisiti di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. In particolare occorre stabilire che il Commissionario possa elaborare i dati esclusivamente secondo le indicazioni del Committente.
3. Nella preparazione del contratto ci si deve attenere alle direttive aziendali.
4. Nel caso di affidamento di incarichi a fornitori di servizi al di fuori dell'Unione Europea/SEE per l'elaborazione di dati personali dell'Unione Europea/SEE, da parte del fornitore di servizi deve essere garantito un livello adeguato di protezione dei dati conforme alla presente Policy, a condizione che il fornitore di servizi intenda elaborare i dati in uno Stato terzo. Le normative paragonabili in altre leggi di protezione dati devono essere analogamente rispettate. Inoltre, nel caso di affidamento di incarichi a fornitori di servizi esterni all'Unione Europea/SEE, è necessario soddisfare i requisiti di cui al capitolo VII.

## X. Telecomunicazioni e Internet

L'elaborazione di dati personali che vengono rilevati durante le telecomunicazioni con il Soggetto interessato, incluso la comunicazione via Internet, è subordinata alle istruzioni operative o alle norme di diritto rispettivamente vigenti a livello locale.

A tale proposito, nella configurazione delle pagine Web, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto dalle norme di legge in vigore.

## XI. Diritti del Soggetto interessato

Ogni Soggetto interessato può far valere i seguenti diritti, la cui rivendicazione deve essere affidata senza indugio al settore responsabile.

1. Il Soggetto interessato può esigere informazioni su quali dei suoi dati personali, e con quale provenienza e a quale scopo, siano stati archiviati.
2. Nel caso in cui i dati personali vengano trasmessi a terzi, devono essere fornite informazioni sull'identità del destinatario o sulle categorie di destinatari.
3. Nel caso in cui i dati personali dovessero risultare inesatti o incompleti, il Soggetto interessato può richiederne la correzione o integrazione.
4. Il Soggetto interessato è autorizzato a richiedere la cancellazione dei suoi dati se le basi giuridiche per l'elaborazione dei dati risultano assenti o non più valide. Lo stesso vale nel caso in cui lo scopo dell'elaborazione dei dati sia decaduto a causa della decorrenza dei termini prescritti o per altri motivi. Gli obblighi di archiviazione esistenti devono comunque essere rispettati.
5. Il Soggetto interessato può opporsi al trattamento dei suoi dati personali a fini di pubblicità diretta o ricerche di mercato e di opinione. Pertanto, i relativi dati devono essere resi inaccessibili a tali finalità.
6. Il Soggetto interessato possiede in generale il diritto di opporsi all'elaborazione dei propri dati che deve essere preso in considerazione qualora il suo interesse sensibile, a causa di una particolare situazione personale, prevalga sull'interesse del Responsabile Trattamento Dati. Quanto sopra non vale se una norma di legge obbliga in ogni caso a procedere all'elaborazione dei dati.

## XII. Segretezza dei dati

I dati personali di Clienti e Partner Commerciali devono essere trattati in modo confidenziale; ai Collaboratori si vieta il rilevamento, trattamento o utilizzo non autorizzato di questi dati. Come non autorizzato si intende qualsiasi trattamento dei dati che un Collaboratore effettua senza essere incaricato e abilitato a tale scopo nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare è vietato utilizzare dati personali per scopi privati o economici, trasmetterli a persone non autorizzate e renderli accessibili a terzi in altro modo.

## XIII. Sicurezza del trattamento dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati vengono implementate idonee misure tecniche ed organizzative che garantiscono anche la protezione dei dati personali da accessi non autorizzati, trattamento o diffusione illegale, come pure perdita, modifica o distruzione per errore. Esse si riferiscono alla sicurezza dei dati sensibili sia nelle elaborazioni elettroniche se in forma cartacea.

Queste misure tecniche e organizzative fanno parte di un sistema integrato di sicurezza nella gestione delle informazioni e vengono continuamente adeguati agli sviluppi tecnici e alle modifiche organizzative.

## XIV. Responsabilità e sanzioni

I Consigli di Amministrazione e i Dirigenti delle società del Gruppo, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, hanno l'obbligo di assicurare il rispetto dei requisiti di legge e dei criteri formulati nelle direttive sulla protezione dei dati. Nei compiti di management dei Dirigenti rientra quello di garantire nel proprio settore di competenza, attraverso misure organizzative, personali e tecniche, un regolare trattamento dei dati nel rispetto dei principi di protezione prescritti. L'osservanza delle direttive sulla protezione dati e delle corrispondenti leggi in vigore viene verificata attraverso regolari processi di auditing.

Eventuali abusi nell'elaborazione dei dati personali o altre violazioni contro il diritto alla protezione dei dati vengono perseguiti in molti Stati anche penalmente e possono comportare richieste di risarcimento di danni. Eventuali infrazioni, per le quali possono essere ritenuti responsabili singoli Collaboratori, comportano generalmente sanzioni lavorative secondo il diritto nazionale vigente (vedi Direttiva sulle misure disciplinari).

## XV. Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo

Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo, come organo interno tecnicamente indipendente, controlla il rispetto delle norme nazionali ed internazionali di protezione dei dati. Egli è responsabile per le direttive nel campo della protezione dei dati e ne controlla l'osservanza, eseguendo controlli e audit sui relativi processi. Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Daimler AG.

Le rispettive direzioni aziendali e di fabbrica devono nominare un Coordinatore da affiancare al Responsabile Protezione Dati. A livello organizzativo, in accordo con il Responsabile Protezione Dati del Gruppo, questo ruolo può anche essere assunto da un Coordinatore competente per diverse società o fabbriche. Questi Coordinatori, che rappresentano i referenti per la protezione dati a livello locale, possono eseguire controlli e devono rendere noti ai Collaboratori i contenuti delle direttive sulla protezione dati. Le rispettive direzioni aziendali hanno l'obbligo di assistere il Responsabile Protezione Dati del Gruppo e i relativi Coordinatori nello svolgimento delle loro attività.

I settori tecnici devono informare i Coordinatori della protezione dati di eventuali nuove elaborazioni di dati personali. Questi ultimi, a loro volta, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Responsabile Protezione Dati del Gruppo eventuali rischi per la sicurezza dei dati. In caso di progetti di elaborazione dati che possono comportare particolari rischi per la tutela della privacy degli interessati, il Responsabile Protezione Dati del Gruppo deve essere coinvolto già da prima dell'inizio del processo di trattamento delle informazioni. Quanto sopra vale in particolare per i dati sensibili.

I settori tecnici devono provvedere affinché i loro Collaboratori vengano istruiti nella misura necessaria al trattamento di dati personali. Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo dovrà mettere a disposizione a tale scopo un apposito tool di addestramento sul Web.

In caso di violazioni delle norme di protezione dei dati ed eventuali reclami, i Dirigenti responsabili hanno l'obbligo di informare personalmente e senza indugio il Coordinatore competente o il Responsabile Protezione Dati del Gruppo. Inoltre, qualunque Soggetto interessato può rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile Protezione Dati del Gruppo per suggerimenti, richieste, domande di informazioni o reclami relativi al tema della protezione dati. Se lo si desidera, tali richieste e reclami potranno essere trattati come confidenziali. Le decisioni del Responsabile Protezione Dati del Gruppo volte a porre rimedio alla violazione devono essere osservate dalle rispettive direzioni aziendali.

Il Responsabile Protezione Dati del Gruppo e i suoi Collaboratori possono essere contattati ai seguenti recapiti:

Daimler AG  
Responsabile Protezione Dati del Gruppo  
HPC 0646  
D-70546 Stuttgart  
tel. +49 (0)711 17-97727  
Fax +49 (0)711 17-9769  
E-Mail: [mbox\\_datenschutz@daimler.com](mailto:mbox_datenschutz@daimler.com)  
Indirizzo Intranet: <http://intra.corpintra.net/cdp>

